

STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica FIDASC Tradizioni Acquacheta APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e s.m.i. e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e s.m.i., un'Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica FIDASC Tradizioni Acquacheta APS" abbreviato in ASD FIDASC Tradizioni Acquacheta APS.

L'associazione ha sede in Rocca San Casciano (FC), Via Mazzini 12.

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione potrà richiedere, alternativamente qualora non consentita la concomitanza con l'iscrizione al RUNTS, l'iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.

Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- scopi culturali promuovendo lo studio e l'informazione della Valle dell'Acquacheta sotto gli aspetti storici biologici ambientali sportivi riconducibili anche alla cultura venatoria, diffondendo la cultura delle tradizioni venatorie della Romagna-Toscana;
- lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica della vita sociale.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- realizzare, condurre e il mantenere un museo tramite una raccolta di oggetti, manufatti, testimonianze, libri, riviste relativi al mondo sportivo-venatorio;
- promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva dei propri atleti tesserati nel rispetto delle norme e delle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle disposizioni statutarie e dei regolamenti della FIDASC e delle sue deliberazioni nelle seguenti discipline:
 - Tiro al piattello in percorso di caccia;
 - Tiro con fucili da caccia a palla con canna ad anima liscia;
 - Tiro da campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica;
 - Tiro con l'arco da caccia;

1.2

Carlo Casarini

- Tiro combinato da caccia;
- Attività cinotecnica, senza abbattimento di selvatico.

L'Associazione organizza e svolge programmi per la formazione dei soci nelle varie discipline citate, con particolare riguardo ad atleti e tecnici.

L'associazione si propone altresì come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali non solo strettamente sportivi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche che intendono perseguire gli scopi dell'Associazione. I soci si dividono in fondatori ed ordinari, secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli seguenti.

Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto costitutivo e possono assumere le cariche sociali nel Consiglio Direttivo per il primo anno di attività associativa. I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Soci ordinari: sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano a collaborare al loro conseguimento ed a partecipare alle attività sportive.

ART. 4 - AMMISSIONE

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

1.2.2017

Carlo Camba

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera annuale.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Le quote sociali sono intrasmissibili ed in nessun modo rivalutabili.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, secondo il principio del voto individuale.

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale.

Ogni socio ha un solo voto. Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto mediante delega scritta. Nessun socio può disporre di più di due voti, compreso il suo.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo con avviso da pubblicare presso la sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci per via telematica, almeno 15 giorni prima della data prevista. L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, compresa la forma che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti.

1.29

Carlo Carmona

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti dall'Assemblea dei soci. La maggioranza e gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Nel Consiglio Direttivo deve essere assicurata la partecipazione di atleti e tecnici.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Nel Consiglio Direttivo deve essere assicurata la partecipazione di atleti e tecnici.

Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, decadono l'intero Consiglio ed il Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare:

- nomina al suo interno un Vice-Presidente ed il Segretario; con funzioni di Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per via telematica, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

L. Zed

Carlo Comolucci

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato dal medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le sedute del Consiglio. E' il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa.

Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.

Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni sarà svolto dal Vice-Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, decade l'intero Consiglio ed il Vice-Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro 60 giorni, da tenersi entro i successivi 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 11 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 12 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da attività di interesse generale;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. contributi da privati;

129
Carlo Cosentino

9. entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
10. rendite patrimoniali;
11. attività di raccolta fondi;
12. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

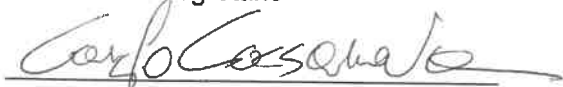
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

Rocca San Casciano, 30/08/2023

Il Segretario



Il Presidente

